



**ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI  
ASSICURAZIONE ALL'ENPALS**

**di**

**CRISTIAN ERCOLANO**

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. VI – 2003

[www.ilnuovodiritto.com](http://www.ilnuovodiritto.com)

**ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE ALL'ENPALS\***

Corte di Cassazione – sez. Lavoro – sent. 03 settembre 2002, n. 12824; *Pres. Mileo, Rel. La Terza Napoletano*; ENPALS (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo) c. Sony Music Entertainment (Italy) SpA.

*L'assicurazione Enpals, e quindi l'obbligo contributivo sui compensi percepiti per l'attività svolta, vige esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 ratificato con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, e dai successivi decreti ministeriali. Per i medesimi soggetti l'assicurazione Enpals vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione.*

(*Omissis*) MOTIVI DELLA DECISIONE. L'Ente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 del DLCPS n. 708 del 1947 ratificato con la legge 2388/52 e dell'art. 6 del dpr 1420/71.

Premesso che la competenza assicurativa dell'Enpals è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge, di talché in relazione alle categorie inserite nella legge istitutiva - nonché dei decreti ministeriali successivi (purché appartenenti al settore dello spettacolo) - la valutazione dell'obbligo contributivo e quindi l'appartenenza al settore dello spettacolo sono state oggetto di decisione legislativa, sottratta al sindacato giudiziale, si eccepisce che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che l'obbligo contributivo nei confronti dell'Enpals sia condizionato allo svolgimento da parte dell'impresa di una attività di spettacolo, perché questo elemento non troverebbe alcun riscontro normativo. Sarebbe altrettanto erronea l'affermazione del Tribunale per cui l'attività di spettacolo ha la funzione di individuare, all'interno dei soggetti iscritti, le prestazioni per le quali vi è obbligo di contribuzione all'Enpals, perché si richiederebbe indebitamente la ricorrenza di un ulteriore, ma inesistente requisito, e cioè l'appartenenza delle prestazioni al settore dello spettacolo. Quest'ultimo era stato poi limitato dal Tribunale alle attività con la presenza di pubblico, ma in tal modo si perverrebbe ad escludere dalla tutela figure storiche dello spettacolo come i doppiatori, i registi e gli sceneggiatori.

Il ricorso è fondato.

1) Va premesso che l'assicurazione Enpals, configurante un regime speciale rispetto a quello AGO, si struttura in un sistema che fa riferimento alle categorie professionali ed è proprio la categoria che delimita l'ambito di intervento e quindi l'area dei soggetti tutelati; il DLCPS del 1947 prevede infatti la iscrizione obbligatoria solo per determinate categorie ed è sufficiente l'appartenenza del lavoratore ad una di esse per far scattare l'obbligo del soggetto che ne utilizza le

---

\* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. VI - 2003, p. 502.

prestazioni (sia in regime di subordinazione, che in regime di autonomia) al versamento dei contributi all'Enpals.

E' invero peculiare che né il DLCPS del 1947, né le norme successive facciano alcun riferimento all'attività espletata dal soggetto utilizzatore, che si deve quindi considerare elemento irrilevante e non significativo, di talché l'obbligo contributivo nei confronti dell'Enpals nasce in tutti i casi in cui un soggetto appartenente alle categorie professionali indicate svolge attività di spettacolo. Ed invero l'obbligo contributivo a favore dell'Enpals è pacifico anche nei casi di utilizzazione di soggetti appartenenti a dette categorie nell'ambito di spettacoli organizzati da enti locali, che quindi non esercitano professionalmente detta attività. Il regime speciale di questi lavoratori si spiega con l'intento del legislatore di attribuire una protezione che tenga conto della specialità dell'attività lavorativa che, per gli iscritti nel citato elenco si caratterizzava, quanto meno all'epoca in cui il DCLPS fu emanato, per la marcata discontinuità di occupazione, che rendeva opportuno l'apprestamento di regole tali da garantire un più agevole e rapido conseguimento delle prestazioni pensionistiche.

Nell'elenco di cui al DLCPS del 1947 sono incluse alcune figure professionali che il Tribunale ritiene rientrare "ontologicamente" nel settore dello spettacolo, citando attori e ballerini.

E' condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui per altri soggetti, invece, la categoria professionale indicata nella norma del 1947 funge da elemento necessario ma non sufficiente ai fini dell'assicurazione Enpals, dovendosi verificare la ricorrenza di una ulteriore condizione, e cioè l'espletamento della prestazione nell'ambito dello spettacolo, come avviene per gli elettricisti, i falegnami, i pittori o anche i truccatori ed i parrucchieri. Ed è ovvio infatti che, ove dette professionalità non venissero esplicitate per la preparazione di uno spettacolo, la tutela previdenziale sarebbe quella apprestata dall'Inps nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria se dipendenti, ovvero nell'ambito dell'assicurazione apprestata per i lavoratori autonomi artigiani.

2) Il Tribunale, invero, non precisa quali fossero le categorie professionali dei soggetti partecipanti all'attività della sala di registrazione, ma assume come dato pacifico che gli stessi rientrino tra quelle per le quali l'iscrizione all'Enpals è obbligatoria. La ragione della esclusione della pretesa dell'Enpals viene fondata nella sentenza impugnata sul rilievo che l'attività svolta in sala di registrazione non costituirebbe spettacolo, perché questo si dovrebbe intendere, secondo l'uso comune, come quella attività che ha ad oggetto una manifestazione artistica o ricreativa che si svolge davanti a un pubblico.

La tesi del Tribunale, e cioè che elemento imprescindibile, per configurare spettacolo, è la materiale presenza del pubblico nel momento stesso del suo svolgimento, non appare condivisibile. E' invero peculiare che nessuna norma in materia di assicurazione Enpals, neppure quella più recente (cfr. decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, che pure provvede alla distinzione degli iscritti in tre gruppi diversi ed il successivo decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997 che individua i soggetti appartenenti ai medesimi gruppi) rechi la definizione del termine "spettacolo". Invero il termine spettacolo viene usato nel DLCPS del 1947 nel titolo "Istituzione dell'Ente Nazionale di Previdenza e

Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo” e poi al comma 2 dell’art. 3 laddove si prevede che “Con decreto del capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l’obbligo di iscrizione all’Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma”.

Poiché da questa disposizione discende che coloro che fanno parte delle categorie elencate nel primo comma sono sicuramente “lavoratori dello spettacolo”, dalle medesime categorie si possono trarre utili indicazioni per individuare il concetto di spettacolo a cui il legislatore ha inteso fare riferimento.

Ed infatti si può rilevare che gli appartenenti a talune delle categorie elencate nell’art. 3 del DLCPS, i quali, per quanto sopra si è detto, devono sicuramente essere considerati “lavoratori dello spettacolo”, svolgono un’attività in cui è esclusa la presenza del pubblico. Si tratta dei tecnici del montaggio e del suono, dello sviluppo e della stampa; costoro, non operano alla presenza del pubblico, ma su pellicole cinematografiche e colonne sonore ecc. e cioè su supporti che riproducono lo spettacolo: costoro sono lavoratori dello spettacolo, perché tali sono considerati dalla legge, eppure non operano in presenza del pubblico.

Ma la presenza del pubblico va esclusa anche per le attività di altri soggetti appartenenti ad ulteriori categorie professionali previste nell’elenco (che sono pertanto sicuramente “lavoratori dello spettacolo”): si tratta dei doppiatori, degli operatori di ripresa cinematografica e degli stessi attori e generici cinematografici, poiché quando si gira un film non è presente il pubblico dei fruitori, e d’altra parte sarebbe indubbiamente contrario al senso comune escludere gli attori cinematografici dalla categoria dei lavoratori dello spettacolo.

Pertanto non si ravvisa alcun elemento atto a dimostrare che per “spettacolo” secondo la legge del 1947 si debba intendere solo quello fatto dal vivo, ma si ravvisano anzi elementi di segno contrario, giacché la legge medesima definisce come lavoratori dello spettacolo categorie professionali che non svolgono la loro attività alla presenza del pubblico. Si deve allora concludere che secondo le disposizioni del 1947 sono lavoratori dello spettacolo tutti coloro che, appartenendo alle categorie professionali previste dalla legge, siano essi artisti o tecnici addetti alle attività ausiliarie, contribuiscono alla creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione, come avviene per i film. Ed invero anche nell’accezione comune lo spettacolo non è solo quello che si svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto o registrato, che è destinato alla utilizzazione da parte di una pluralità di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad es. nelle sale cinematografiche).

Peraltro seguendo l’interpretazione del Tribunale, stante la mancanza di pubblico dal vivo, sarebbe estranea allo “spettacolo” l’intera programmazione televisiva. Ne deriverebbe altresì una ben limitata tutela previdenziale del personale artistico perché ad es. il cantante o l’orchestrante avrebbero diritto al versamento dei contributi solo in caso di prestazioni rese dal vivo e non anche quando, pur svolgendo la medesima attività, lo spettacolo venisse registrato e senza poter supplire, in questi casi, alla carenza di contributi Enpals con nessun’altra forma di assicurazione. D’altra parte l’aspetto della commercializzazione,

essendo sempre presente in ogni forma di spettacolo, non può fungere da elemento differenziatore, giacché nell'un caso il prodotto offerto al pubblico è lo spettacolo fruito di persona, mentre nell'altro caso il prodotto è costituito da un supporto che ne contiene la riproduzione.

Si può allora affermare, anche sulla scorta di un orientamento già espresso (cfr. Cass. 11 maggio 1956 n. 2682), che per taluni soggetti a cui fa riferimento l'art. 3 del DLCPS del 1947 l'appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l'obbligo assicurativo presso l'Enpals, senza necessità di ulteriori condizioni, perché lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare uno spettacolo: è il caso di tutti gli attori, dei cantanti, dei concertisti, dei registi, dei direttori d'orchestra, dei ballerini, ma anche di categorie non facenti parte del settore artistico come i tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori. Per tutti costoro infatti sarebbe davvero arduo concepire lo svolgimento di attività che non si traducano in spettacolo.

Per altre categorie invece l'obbligo assicurativo scatta solo quando la prestazione venga resa per la realizzazione di uno spettacolo: è il caso dei macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzeri, truccatori e parrucchieri, che sono assicurati all'Enpals solo ove svolgano l'attività professionale in un *set* cinematografico, teatrale o televisivo.

Per converso non possono rientrare nella assicurazione Enpals figure professionali che pure collaborino artisticamente o tecnicamente alla realizzazione dello spettacolo come sopra inteso, ove non siano contemplate né nell'elenco di cui al citato art. 3 del DLCPS del 1947 né nei decreti ministeriali successivamente emanati, secondo la previsione del secondo comma della citata disposizione; ed infatti la determinazione dei soggetti protetti avviene, secondo il sistema della legge, attraverso la tassativa indicazione della categoria professionale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'Appello di Brescia, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio: l'assicurazione Enpals, e quindi l'obbligo contributivo sui compensi percepiti per l'attività svolta, vige esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 ratificato con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, e dai successivi decreti ministeriali. Per i medesimi soggetti l'assicurazione Enpals vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione.

#### NOTA

*L'ENPALS nasce nel 1947 quando il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708<sup>1</sup> cambia denominazione e natura giuridica alla "Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, in "Ente nazionale di*

<sup>1</sup> pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 6 agosto 1947 e ratificato con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388

*previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo". L'Ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vanta, tra i propri compiti istituzionali, l'assistenza in caso di malattia in favore degli iscritti e dei loro familiari e la concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.*

*L'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 ha risposto ad una fondamentale esigenza di perfezionamento della tutela previdenziale del settore, contribuendo ad una più definita caratterizzazione dell'Ente nel quadro degli Enti previdenziali. Tale decreto ha, infatti, stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della irregolarità e breve durata della loro attività lavorativa nonché della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. Il quadro delineato è stato poi ulteriormente completato con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport<sup>2</sup>. Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la Legge 23 ottobre 1992 n. 421<sup>3</sup>, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della Legge 8 agosto 1995, n. 335<sup>4</sup>, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo<sup>5</sup>, sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente<sup>6</sup>.*

*La controversia giunta dinanzi la sezione Lavoro della Corte di Cassazione riguarda la tassatività delle categorie di lavoratori menzionate dalla legge<sup>7</sup> come appartenenti al settore dello spettacolo e quindi tenute alla iscrizione all'Ente e alla corresponsione dei conseguenti obblighi contributivi sui compensi percepiti per l'attività svolta. Più in particolare la Corte ha adottato un orientamento che non limita la qualificazione di "lavoratori dello spettacolo" solo alle figure professionali che prestano la loro attività in presenza di un pubblico: lo spettacolo, rilevante ai fini dell'assicurazione sociale, consiste, invece, nella "creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal*

<sup>2</sup> Legge 14 giugno 1973, n. 366: "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo".

<sup>3</sup> "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".

<sup>4</sup> "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

<sup>5</sup> D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182: "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente".

<sup>6</sup> D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166: "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo".

<sup>7</sup> Art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 ratificato con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, e modificato dai successivi decreti ministeriali.

*vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione, come avviene per i film” o, come nel caso in esame, alle attività esercitate nelle sale di registrazione per conto delle Case discografiche.*

*Perché trovi applicazione l’obbligo assicurativo presso l’Enpals è, quindi, sufficiente l’appartenenza alle categorie professionali menzionate dal decreto n. 708 del 1947 come integrato dai successivi provvedimenti: l’obbligo di assicurazione non è soggetto ad ulteriori condizioni ogniqualvolta si tratta di categorie professionali le cui prestazioni sono immancabilmente rivolte a realizzare uno spettacolo inteso nei termini precisati dalla stessa Cassazione.*

CRISTIAN ERCOLANO